

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: GEST. SOST. RISORSE E GOVERNO TERRIT. A VOC. AGR.

DETERMINAZIONE

N. G02493 **del** 02/03/2018

Proposta n. 3369 **del** 28/02/2018

Oggetto:

L.R. n. 87/90, art. 42. Approvazione delle Disposizioni regionali in materia dei corsi di Formazione e di Aggiornamento per Guardia Giurata Ittica Volontaria.

Oggetto: L.R. n. 87/90, art. 42. Approvazione delle Disposizioni regionali in materia dei corsi di Formazione e di Aggiornamento per Guardia Giurata Ittica Volontaria.

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la L.R. 87/90 e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 42 “Agenti di vigilanza”;

VISTO il R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604 di “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca” che all'art. 31 sancisce, tra l'altro che gli agenti giurati che concorrono alla sorveglianza sulla pesca nelle acque pubbliche e private devono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, come sostituito dall'art. 138, R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e che, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) in particolare l'art. 138 che stabilisce i requisiti di cui essere in possesso per diventare guardia particolare (G.P.);

VISTA la Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTA la Legge regionale n. 17/2015 “Legge di stabilità regionale 2016” in particolare l'articolo 7 ed in particolare l'art. 7 “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, fra le quali anche la disciplina delle Guardie Giurate Ittiche Volontarie;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/2017 con la quale è stata approvata la “Disciplina per il rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria”;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01681/2017, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. G14829/2017, che definisce l'iter procedurale relativo al rilascio/rinnovo della qualifica di Guardia Ittica Giurata Volontaria;

VISTA la richiesta di parere all'Ufficio Legislativo in merito alla competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria, riformulata da ultimo dalla Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con nota prot. n. 354020, del 11.07.2017;

VISTA la nota prot. n. 526781, del 18.10.2017, a mezzo della quale l'Ufficio Legislativo ha trasmesso il parere formulato dai componenti del Comitato per la Legislazione del Lazio;

CONSIDERATO che da tale parere emerge che la competenza relativa al rilascio/rinnovo dei decreti di Guardia Giurata Ittica Volontaria è in capo all'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che la L.R. n. 87/90 art. 42, comma 3, stabilisce che le guardie giurate addette a concorrere alla vigilanza in materia di pesca devono conseguire un giudizio di idoneità, rilasciato da un'apposita Commissione;

CONSIDERATO che la Commissione regionale d'esame è stata istituita con D.G.R. n. 20/2017, all'art. 7;

CONSIDERATO, inoltre che la richiamata D.G.R. n. 20/2017, all'art. 6, stabilisce che i contenuti dei corsi di formazione/aggiornamento saranno stabiliti con successivo atto della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;

VISTO, pertanto, il documento di cui all'All. 1 "Disposizioni regionali in materia di disciplina dei corsi di formazione e di aggiornamento per Guardie Giurate Ittiche Volontarie di cui alla L.R. n. 87/90, art. 42" della presente Determinazione di cui costituisce parte integrante, al quale sia l'ARSIAL che gli Enti di formazione riconosciuti, debbono attenersi nell'organizzare i corsi di formazione e di aggiornamento;

RITENUTO opportuno approvare la suddetta proposta del Programma dei corsi di Formazione e di Aggiornamento;

DETERMINA

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di approvare il documento di cui all'All. 1 "Disposizioni regionali in materia di disciplina dei corsi di Formazione e di Aggiornamento per Guardie Giurate Ittiche Volontarie di cui alla L.R. n. 87/90, art. 42" della presente Determinazione di cui costituisce parte integrante, al quale sia l'ARSIAL che gli Enti di Formazione riconosciuti, debbono attenersi nell'organizzare i corsi di formazione e di aggiornamento.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

La pubblicazione del presente provvedimento avverrà sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/.

Il Direttore
Roberto OTTAVIANI